



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 25 DEL 30/06/2022

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno 2022 il giorno 30 nel mese di Giugno alle ore 19:08 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	A	
3	MARAIA ERMINIO	A	
4	TUCI GIADA	P	X
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	A	
10	CIALDI LEONARDO	P	
11	LUPORI NADIA	P	
12	CIAPPEI MARIA ANGELA	P	
13	POMPONIO ANDREA	P	X

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 3

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 28/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con deliberazione G.C. n. 1 del 25.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato: “Art. 169 del D.LGS. 267/2000 - Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2022-2024” e la n. 41 del 11.04.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato “Peg 2022 - Piano della performance e piano degli obiettivi – modifiche”;

Considerato che il Responsabile del Settore Vigilanza Andrea Simoni ha attestato che risultano due debiti fuori bilancio per un totale di €. 4.000,77 e che entrambi rientrano nella tipologia prevista dall’art. 194 del [D.Lgs. n. 267/2000](#):

a) Sentenza esecutiva n. 3087/2020 del 16/11/2021 del Tribunale di Pistoia per Euro 3.913,80. A fronte di Avviso di messa in mora, controparte impugnava il provvedimento ritenendolo erroneamente un atto esecutivo. L’avvocato del Comune consigliava di procedere in autotutela amministrativa, per poi emettere un nuovo provvedimento che non desse adito ad interpretazioni. Seguendo la tesi difensiva l’avviso di messa in mora era revocato in autotutela. Nonostante la buona fede dell’amministrazione, il giudice decideva di dichiarare cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito come in un primo momento sembrava comunque intenzionato, ma poneva comunque a carico di questo Ente le spese di lite.

b) Opposizione a cartella esattoriale; Sentenza N. 2653/21 per Euro 86,70 del Giudice di Pace di Palermo. Ricorrente aveva lagnanze su una serie di provvedimenti tra cui un Verbale di violazione al Codice della Strada emesso da questa Amministrazione. Nonostante Cassazione favorevole a questo Ente, formalmente costituitosi a mezzo pec, il Giudice accoglieva in toto l’opposizione, condannando i vari soggetti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite. L’importo sopra descritto è la quota a carico di questa amministrazione, anticipata da Agenzia delle Entrate riscossione per evitare ulteriori aggravii.

Richiamato l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le fattispecie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, disponendo:

“Con deliberazione consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2.

Per il pagamento, l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”;

Dato atto che l’art. 194 del TUEL introduce un’elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere legittimamente debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo alla contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 9.1, ai sensi del quale l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Precisato che:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: *" Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."*;

Visto la deliberazione n. 40/2022/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia;

Considerato che a seguito della revisione delle cause legale, giusta deliberazione n. 39 del 04/04/2022, le cause in oggetto erano state classificate con elevato grado di soccombenza e pertanto in via prudenziale era stato creato apposito accantonamento al Fondo rischio contenzioso iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024;

Verificato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente per un importo pari ad euro 4.000,77, e che gli stessi trovano copertura finanziaria nell'accantonamento "Fondo contenziosi" Cap. 2133, del Bilancio 2022/2024;

Dato atto che il Settore di Vigilanza provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge (impegno di spesa e successiva liquidazione).

Preso atto del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Manuela Sodini Prot. 11159/IV/11 del 23/06/2022;

Visti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:

- favorevoli n. 6;
- contrari n. 3 (Cialdi, Lupori, Ciappei);
- astenuti n. 1 (Pomponio);

su n. 10 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1) DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. dove si stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi euro 4.000,77 in esecuzione della Sentenza R.G. 3087/2020 del Tribunale Civile di Pistoia per €. 3.913,80 ed in esecuzione della sentenza R.G. n. 2007/20 n. Sent. 2653/21 del Giudice di Pace di Palermo;

2) DI DARE ATTO che la somma di €. 4.000,77 trova copertura finanziaria nell'accantonamento "Fondo rischi contenzioso" iscritto nel Bilancio di Previsione 2022/2024;

3) DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore di Vigilanza Andrea Simoni provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti

5) che l'Ente provvede a trasmettere la delibera recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento alla competente Procura della Corte dei Conti (art. 23, co. 5, L.289/02) e a darne espressa comunicazione di avvenuto invio al Revisore Unico;

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere al pagamento del risarcimento.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – ART. 194 D.LGS. 267/00 – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.

DIOLAIUTI GILDA

Punto 2 all'ordine del giorno, Articolo 194 Decreto legislativo 267/2000, riconoscimento debiti fuori bilancio. Prego, Assessore Bettarini.

BETTARINI LIDA

Sì, buonasera a tutti. Sì, bisogna appunto approvare questi due debiti fuori bilancio, in pratica sono due annullamenti di due procedimenti, uno di una messa in mora per 3.913 euro e di una cartella esattoriale per circa 87 euro. Abbiamo il parere del revisore positivo. Questi due debiti fuori bilancio so... erano già comunque previsti attraverso il fondo di accantonamento rischi contenzioso, ogni... una volta l'anno viene fatta la revisione delle cause, quindi erano già stati accantonati e quindi non ci saranno variazioni di bilancio, ma soltanto un atto di Giunta, che seguirà insomma a questo Consiglio per in pratica il prelievo del fondo e l'immissione del capitolo del debito. Tra l'altro insomma creare questo fondo è stato un atto molto giudizioso di prudenza, abbiamo seguito una sentenza della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, tra l'altro insomma sappiamo che molti Comuni ancora non l'hanno istituito questo fondo, però su consiglio anche del nostro revisore abbiamo potuto metterlo già in bilancio e quindi fondamentalmente insomma era già tutto previsto e siamo pronti a far fronte a questi debiti.

DIOLAIUTI GILDA

Bene, grazie, Assessore. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Cialdi.

CIALDI LEONARDO

Sì. Allora io vorrei entrare invece nel merito di questi due debiti fuori bilancio, nel senso che intanto i due debiti fuori bilancio sono messi insieme in un'unica delibera, ciò significa che si dà per scontato che in qualche modo insomma tutte le parti, tutti i Consiglieri comunali li vogliono giudicare in egual misura; in realtà non sono da giudicare in egual misura, perché vedo che nascono da due fattispecie diverse, nelle quali vedo che l'Assessore non ci si è proprio addentrata. Intanto noi ovviamente come compito di opposizione, il nostro compito è soltanto un compito di controllo di quello che fa l'Amministrazione e in tal senso noi abbiamo presentato, attraverso Nadia Lupori insomma, la nostra Consigliera del gruppo consiliare, una richiesta per poter in qualche modo avere qualche documento che ci facesse capire meglio quello che era la natura delle sentenze, ma soprattutto da dove derivavano. E quindi purtroppo, non avendo ricevuto questa documentazione, mi rifò e mi rimetto a quanto comunque è scritto nel corpo della delibera. Nel corpo della delibera si dice che il debito fuori bilancio, alla lettera A, quindi la fattispecie numero 1, sono 3.913,80 euro, a fronte di avviso di messa in mora controparte impugnava il provvedimento, ritenendolo erroneamente un atto esecutivo; l'avvocato del Comune consigliava di procedere in autotutela amministrativa, per poi emettere un nuovo provvedimento che non desse adito a interpretazioni. Seguendo la tesi difensiva, l'avviso di messa in mora era revocato in autotutela, nonostante la buona fede dell'Amministrazione il Giudice decideva di dichiarare cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito come in un primo momento sembrava comunque intenzionato, ma poneva comunque a carico di questo Ente le spese di lite. Ecco, io purtroppo devo andare a immaginazione, per quello che c'è scritto io vedo che evidentemente il nostro Comune, attraverso i propri uffici, ha emesso un atto, che evidentemente non era perfetto, perché era soggetto a interpretazione, che quest'atto è stato impugnato, che l'avvocato ovviamente difensore del Comune ha consigliato di procedere in autotutela, che quindi questo atto è stato ritirare, per poi

eventualmente rimetterne uno che non fosse appunto soggetto a interpretazioni, ma appunto, mancando la materia del contendere, perché l'atto era ritirato, il Giudice non ha potuto fare altro che dichiarare la materia estinta. Ecco, questo è quello... cioè l'oggetto del contendere è estinto, questo è quello che leggo. Quindi intanto credo che, per quello che leggo, a meno che non l'Assessore non mi possa dare delle precisazioni diverse, ma – ribadisco – mi sarebbe tanto piaciuto farmi un'idea ovviamente leggendo quello che era il vero oggetto del contendere, io mi leggo qua che c'è stato in qualche modo un errore degli uffici, che ci mancherebbe, nessuno è perfetto, può succedere, però un errore degli uffici evidentemente nell'emettere un atto, che in qualche modo era discutibile. Infatti il difensore del Comune non si è sentito sicuro evidentemente di questo atto, per poterlo portare avanti e difenderlo fin da ultimo. La seconda fattispecie perché dico “diversa”? Perché poi esprimerò anche il mio parere ovviamente in merito a come intendo votare e come penso intenderà votare il mio gruppo, però la seconda fattispecie è una fattispecie completamente diversa, dove invece si tratta di una multa per un'infrazione al Codice della Strada, dove questo Giudice o meglio questo Giudice di pace di Palermo ha evidentemente espresso una... la propria sentenza e, come tutte le sentenze, può capitare che nella giungla oggi della giustizia possa... ehm... si possa avere torto, anche quando eventualmente si ha ragione. E quindi su questo io francamente ci metto tutta la buona fede del mondo, sulla lettera A o meglio sul primo capoverso invece, o meglio il primo debito fuori bilancio, invece, mi sembra che le motivazioni siano altre e pertanto hanno portato a una condanna in qualche modo alle spese di lite da parte del Comune. Poi si può entrare nel merito della bontà da parte dell'Amministrazione e della, come posso dire?, lungimiranza nell'aver, come sottolineava l'Assessore, avere in qualche modo costituito intanto un fondo, che alcuni Comuni come diceva l'Assessore non hanno e che quindi in qualche modo ci permetta di – sì, okay – prendere oggi questa decisione, ma comunque avere già un capitolo di spesa dove andare eventualmente a prelevare queste somme. Ecco, queste sono le osservazioni che ho fatto e non so, spero che mi possiate raccontare qualcosa di diverso da quello che leggo dagli atti, grazie.

DIOLAIUTI GILDA

Bene. Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, aggiungo due parole all'illustrazione dell'Assessore, poi se l'Assessore vorrà concludere... Allora indipendentemente dal... questi sono procedimenti che hanno riguardato il settore di Polizia Municipale e quindi ovviamente la competenza in questo caso è del responsabile, come di ogni altro responsabile per le materie che gli sono state delegate. Indipendentemente dall'entrare nel merito delle questioni, sta di fatto che a noi non resta altro da fare che riconoscere questo debito ovviamente e gestirlo come legge comanda, questo è un atto dovuto e indiscutibile. Quindi sul resto avete fatto bene a chie... mi sembra di aver capito avete chiesto già al Comandante informazioni più dettagliate su come si è svolto questo procedimento, avete fatto benissimo, quindi poi insomma sulla base di quello farete le vostre considerazioni, però insomma come Amministrazione non possiamo che riconoscere quello che il Giudice ha deciso, non c'è assolutamente possibilità di agire diversamente, ecco. Io volevo semplicemente dire questo. Prego.

BETTARINI LIDA

Sì, infatti volevo appunto, come ha sottolineato il Sindaco, non è che il debito fuori bilancio è stato messo insieme per confondere i Consiglieri, ma perché ambedue sono due atti della Polizia Municipale, ecco, quindi riferito allo stesso settore. Ovviamente sono quelle procedure che talvolta insomma i Giudici la vedono a modo suo e quindi... ovviamente, nella revisione di questi tipi di cause, il Comune aveva già anche comunque previsto nel bilancio di previsione che non sarebbero andate a buon fine e pertanto la costituzione del fondo è stato anche un modo appunto perché il bilancio sia più chiaro proprio nel suo risultato, ecco, e quindi siamo qui a riconoscere. Ovviamente purtroppo a volte succede, cioè nella buona fede io ho letto le relazioni del Comandante, ovviamente lui ha fatto quello che andava fatto, quindi però insomma talvolta, a seguito di ricorsi, può succedere, ecco, di dover perdere appunto a volte o per vizi o perché il Giudice non è voluto entrare

nel merito anche della contestazione che è stata fatta.

DIOLAIUTI GILDA

Bene, grazie. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Cialdi, prego.

CIALDI LEONARDO

Sì. Allora ovviamente... allora il piano su cui ovviamente avete risposto voi mi sembra legittimo e è chiaro che un'amministrazione non può fare altro che riconoscerlo, e ci mancherebbe! Però il motivo per cui intendevo dire che secondo me andavano messi distinti è semplicemente perché, mentre per voi è chiaro che dobbiate in qualche modo difenderlo, okay, perché siete maggioranza, noi che siamo opposizione potremmo invece avanzare delle decisioni diverse, quindi se non ci sarebbe la necessità di andare in un Consiglio Comunale e usare la parola "deliberazione", okay? Quindi noi sinceramente, per quanto ci riguarda, non voteremo favorevole a questo provvedimento, ancorché capisco che sia una presa d'atto da parte vostra, e devo dire che, se è vero che abbiamo fatto richiesta, che era legittimo farla e che insomma nei prossimi giorni avremo modo di vedere, non è corretto che noi si debba vedere nei prossimi giorni, perché io vorrei prendere delle decisioni in merito alle questioni avendo la stessa contezza che avete voi nel valutarle e non siamo in questo momento a sedere tutti con... a armi pari, ecco. Quindi a me mi tocca interpretare ciò che, se Dio vuole con tutta onestà, voi stessi o meglio chi per voi scrive in queste deliberazioni, però sarebbe corretto che in qualche modo noi potessimo valutarle con più cognizione di causa. Comunque a ogni modo è una dichiarazione di voto e quindi noi, nel rispetto ovviamente del vostro ruolo, però siccome si tratta dei soldi dei cittadini e qui comunque è evidente che alla base almeno del punto A c'è stato un qualcosa che non doveva accadere, i dirigenti sappiamo tutti che sono a stipendio, prendono anche dei discreti stipendi, quindi gli errori ovviamente non vanno fatti, poi può succedere di farli, però quando li fanno, poi purtroppo chiaramente pagano i cittadini di Pieve a Nievole. Quindi, per quanto ci riguarda, il nostro gruppo consiliare vota contrario al provvedimento, ribadisco: se fosse stato scisso, avremmo votato un "no" e un "sì".

DIOLAIUTI GILDA

Bene, grazie. Allora una breve dichiarazione di voto per il gruppo di maggioranza. Qui non siamo però a votare nel merito, qui siamo a riconoscere un debito fuori bilancio come Legge vuole, quindi o lo si riconosce o non si riconosce. Tra l'altro la delibera è comunque motivata, perché c'è – vedo – un lungo passo che illustra i motivi per cui dobbiamo riconoscere questo debito fuori bilancio e – ripeto – qui siamo a riconoscere un debito come Legge obbliga a fare, indipendentemente da tutte le altre valutazioni, quindi o si approva, ma anche chi non lo approva cioè è un atto politico e basta, perché comunque va riconosciuto, non è che si può dire: "No, perché io sono contrario a riconoscerlo". Va riconosciuto per Legge, quindi si riconosce, si paga e poi, se ci sono altre questioni da esaminare, questo riguarda un altro... un altro ambito, un altro eventuale procedimento, eh? Bene, si passa al voto del punto 2 dell'ordine del giorno, Articolo 194 Decreto legislativo 267/2000, riconoscimento debito fuori bilancio. Chi è favorevole? Quindi la maggioranza è favorevole. Chi è contrario? 3 contrari, quindi il Centrodestra contrario. Chi si astiene? Andrea Pomponio astenuto, bene.

FATTORINI MARCO

L'immediata eseguibilità è... (inc., fuori microfono)...

DIOLAIUTI GILDA

Sì, scusa. L'immediata eseguibilità è... allora il voto vale anche per l'immediata eseguibilità. Grazie, Segretario.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Il sottoscritto **BONACCHI MONICA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 33 del 23/06/2022.**

Pieve a Nievole, 23/06/2022

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
BONACCHI MONICA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 33 del 23/06/2022.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 07/07/2022 al 22/07/2022.

Data, 07/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 17/07/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 07/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini